

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6782 del 04/12/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 592 DEL 31/03/2014 (E SUCCESSIVE MODIFICHE) INTESTATA ALLA DITTA REI PROGETTI SRL. ATTIVITÀ: UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE (INSERIMENTO DITTA CASALASCO SOCIETA' AGRICOLA SPA) E STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOC. SALICETO - STRADA DELLE CATELLANE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6936 del 28/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 592 DEL 31/03/2014 (E SUCCESSIVE MODIFICHE) INTESATA ALLA DITTA REI PROGETTI SRL.

ATTIVITÀ: UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE (INSERIMENTO DITTA CASALASCO SOCIETÀ AGRICOLA SPA) E STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOC. SALICETO - STRADA DELLE CATELLANE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/04, "*Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 326 del 04/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*";

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014, per l'attività di "*utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'industria agroalimentare*" svolta dalla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344 - sede legale in Via Fantelli n. 4/A, Parma) nello stabilimento sito in Alseno (PC), Loc. Saliceto - Strada delle Catellane, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- l'AUA sopra citata è stata successivamente aggiornata con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 157 del 27/01/2015 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 2/2015 del 12/02/2015) e con Determinazioni Dirigenziali ARPAE Det-Amb n. 2228 del 7/07/2016 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 6/2016 del 12/06/2016), n. 246 del 19.01.2017 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 1/2017 del 30.01.2017), n. 3563 del 07.07.2017 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 3/2017 del 07.08.2017), n. 3080 del 18.06.2018 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 3533/2018 del 26.06.2018), n. 388 del 29/01/2021 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 1/2021 del 24/02/2021, acclarato al prot. n. 2065 in pari data), n. 3603 del 14/07/2023

(Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 5/2023 del 27/07/2023, acclarato al prot. n. 10969 in pari data), n. 3617 del 14/07/2023 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 6/2023 del 27/07/2023, acclarato al prot. n. 10985 in pari data) e n. 2261 del 18/04/2024 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 3/2024 del 06/05/2024, acclarato al prot. n. 5599 del 07/05/2024);

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 185094 del 14/10/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "REI PROGETTI SRL" (C.F. 00428740344) con sede legale in Via Fantelli n. 4/A, Parma;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 191079 del 23/10/2024 è stata acquisita la documentazione volontaria prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 195741 del 29/10/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura" (rif. Attività n. 8 del 18/11/2024 Sinadoc 34839/2024) risulta che:

- la ditta in oggetto REI PROGETTI SRL ha avanzato istanza al fine di ottenere l'autorizzazione ad utilizzare in agricoltura i fanghi biologici (cod. EER 020305) provenienti dall'impianto di depurazione a fanghi attivi ubicato in Comune di Fontanellato (PR), Via Ghiara n. 24, di proprietà della Ditta CASALASCO SOCIETA' AGRICOLA SPA (P.I. 01756860191 - sede legale in Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Strada Provinciale n. 32);
- pertanto la ditta istante REI PROGETTI SRL provvederà ad inserire, tra i produttori di fanghi biologici, la suddetta Ditta CASALASCO SOCIETA' AGRICOLA SPA, in particolare per il suddetto impianto ubicato in Comune di Fontanellato (PR), Via Ghiara n. 24;
- la Ditta CASALASCO SOCIETA' AGRICOLA SPA, risulta in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo riesaminata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb 2390 del 11/05/2022;
- tali fanghi di depurazione verranno stoccati presso l'impianto di stoccaggio sito in Alseno (PC), Loc. Saliceto, Strada delle Catellane per il successivo utilizzo in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/1992;

Atteso che:

- con nota prot. n. 195803 del 29/10/2024 è stato richiesto, al Comune di Alseno, il parere relativamente alla modifica non sostanziale di cui trattasi;
- con nota prot. n. 195736 del 29/10/2024 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE relativamente alla modifica non sostanziale in argomento;
- con nota prot. n. 196764 del 30/10/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Presidio di Fiorenzuola d'Arda ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale, in considerazione che, con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb n. 2390/2022:
 - *"la Società Casalasco Società Agricola Spa risulta autorizzata all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, [...] idonei alla produzione di fanghi conformi ai requisiti di norma e correttamente stabilizzati;*
 - *si ritiene assolta la caratterizzazione analitica preventiva, anche in relazione agli esiti degli accertamenti analitici eseguiti ai sensi del paragrafo XVIII, punto 5 della Del. G.R. 2773/04, che evidenziano la conformità del fango ai limiti contenuti nel D.Lgs. 99/92 e nella D.G.R. 2773/04 come modificata dalla D.G.R. 326/2019";*
- con nota prot. n. 13524 del 05/11/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 199946 del 06/11/2024, il Comune di Alseno ha trasmesso parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui trattasi;

Vista l'autorizzazione alla gestione del centro di trattamento (R12) e messa in riserva (R13) per rifiuti speciali (fanghi di depurazione) della Ditta REI Progetti, ubicato in comune di Alseno, rinnovata da questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni con Determinazione Dirigenziale n. det-amb 1715 del 07/06/2016, aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. det-amb n. 375 del 28/01/2021;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria sulla base della documentazione prodotta, che la modifica introdotta è da considerarsi, in base a quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere con l'aggiornamento dell'AUA vigente richiesto dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014, (come successivamente modificata con gli atti richiamati in premessa), rilasciata dal SUAP di Alseno con provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014, per l'attività, svolta dalla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344), di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione provenienti dall'industria agroalimentare e stoccati presso l'impianto sito in Comune di Alseno (PC), Loc. Saliceto - Strada delle Catellane, **sostituendo i punti 1) e 3) lettera d) e 3) lettera f) del dispositivo, con i seguenti:**

“1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta dalla Ditta REI Progetti S.r.l. (COD. FISC 00428740344), avente sede legale in Parma (PR), via Fantelli n. 4/a ed impianto sito in Comune di Alseno, Loc. Saliceto, Strada delle Catellane di cui la Ditta stessa è titolare, per una quantità massima di **8.500 t/anno** di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque a servizio dei sotto indicati stabilimenti:

1. Solana S.p.a. di Maccastorna (LO) - cod. EER 020305;
2. Annoni S.p.a. di Busseto (PR) - cod. EER 020204;
3. Rodolfi Mansueto S.p.a. (PR) - cod. EER 020305;
4. Lapi Gelatine S.p.a. (FI) – cod. EER 020204;
5. Lesaffre Italia S.p.A. (PR) - cod. EER 020305;
6. Società Cooperativa Agricola O.P.A.S. (MO) - cod. EER 020204;
7. Emiliana Conserve Societa' Agricola Spa, stabilimento di Podenzano (PC) - cod. EER 020305;

8. Casalasco Societa' Agricola Spa, stabilimento di Fontanellato (PR) - cod. EER 020305;

I fanghi potranno essere oggetto di miscelazione (R12) fra di loro, purché aventi stesso codice EER, ed inoltre il singolo fango o la miscela di fanghi dello stesso EER potranno essere miscelati con il digestato – EER 190606 – prodotto negli impianti della Ditta INALCA S.p.a. di Pegognaga (MN) e/o di Ospedaletto Lodigiano (LO);“

al punto 3):

- “d) la quantità massima di fango, nel rispetto del limite massimo annuo complessivo di cui al punto c), utilizzabile per singolo produttore e tipologia di provenienza del fango, non potrà superare il limite previsto dalla seguente tabella:

IMPIANTO	EER	QUANTITATIVO MAX DI FANGO RIUTILIZZABILE IN AGRICOLTURA	RAPPORTO QUANTITATIVO MAX DI FANGO MISCELABILE CON DIGESTATO	
			51% fango tal quale	49% digestato
Solana Spa	020305	5.000 t. tal quale	2.550 t.	2.450 t.
Annoni Spa	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t	980 t.
Rodolfi Mansueto S.p.A.	020305	3.000 t. tal quale	1.530 t.	1.470 t.
Lapi Gelatine S.p.A.	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.
Lesaffre Italia S.p.A.	020305	2.000 t tal quale	1.020 t	980 t.
Società Cooperativa Agricola O.P.A.S.	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.
Emiliana Conserve Societa' Agricola Spa	020305	600 t. tal quale	306 t.	294 t.
Casalasco Societa' Agricola Spa	020305	600 t. tal quale	306 t.	294 t.

“f) i produttori dei fanghi sono tenuti, ai sensi del paragrafo XVIII, punto 5 della Del.G.R. 2773/04 s.m.i., all’esecuzione di accertamenti analitici sui fanghi così come prodotti, secondo la seguente frequenza:

- Solana S.p.a., trimestrale, (impianto di depurazione dei reflui di “attività agro-industriale stagionale” superiore a 100.000 A.E.);
- Annoni S.p.a., semestrale, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 A.E.);
- Rodolfi Mansueto S.p.a., semestrale, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 A.E.);
- Lapi Gelatine S.p.a., semestrale, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 A.E.);
- Lesaffre Italia S.p.A., semestrale, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 A.E.);
- Società Cooperativa Agricola O.P.A.S., semestrale, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 A.E.);
- Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A. stabilimento di Podenzano (PC), trimestrale (impianto di depurazione dei reflui provenienti da “attività agro-industriale stagionale” superiore a 100.000 A.E.);
- **Casalasco Società Agricola S.p.A. stabilimento di Fontanellato (PR), trimestrale (impianto di depurazione dei reflui di “attività agro-industriale stagionale” superiore a 100.000 A.E.);**

2. di dare atto che:

- resta confermato quant’altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014, (come successivamente modificata), rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014 e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Alseno per l’aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all’Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014, da parte dello Sportello Unico del Comune di Alseno;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell’ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall’art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l’atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell’incarico di funzione dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.